

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 26 OTT. 2016 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26 OTT. 2016 al _____

IL MESSO COMUNALE

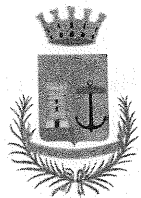
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **55** del Reg.

Data **17.10.2016**

Oggetto: Approvazione della proposta di adesione del Comune di Ladispoli alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano. – Nuovo schema di convenzione e regolamento di funzionamento – Articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Esame e Approvazione -

L'anno **duemilasedici**, il giorno **DICIASSETTE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16,00** nella sala dell'Oratorio di Via dei Gladioli - Santa Marinella.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO PRESENTE

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) BEFANI PATRIZIA	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	P	
2) MAGGI MARCO	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) TOPPI STEFANO	-----	A	13) BIANCHI ANDREA	P	
4) VERGATI DARIO	-----	A	14) MASSERA STEFANO	P	
5) CALVO MASSIMILIANO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) DEGLI ESPOSTI MARCO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) GASPARRI DAMIANO	P				
8) MINGHELLA EMANUELE	P				
9) GRIMALDI ANGELO	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **Vergati e Toppi**.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor **Marco Degli Esposti** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.
Partecipa il Segretario Generale **DOTT. ALFONSO MIGLIORE** La seduta è **PUBBLICA**

Relaziona il Sindaco

Escono i Consiglieri Fratturato, Vincenzi e Fronti = 12 presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. ed i., con particolare riferimento all'articolo 42;
- l'articolo 30 del citato decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, relativamente alla possibilità che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali siano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la legge n. 241/1990 e s. m. ed i., con particolare riferimento all'art. 15 che prevede *Le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento all'articolo 37;
- il vigente Statuto Comunale, in virtù del quale viene prevista ed incentivata la possibilità di costituire forme di collaborazione associativa con altri enti attraverso lo strumento della convenzione;

Premesso che:

- i Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano e Manziana, tutti ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, hanno già provveduto ad attivare la gestione in forma convenzionale della "Centrale Unica di Committenza" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i.;
- ciò al fine di conseguire un adeguato processo di razionalizzazione della spesa ed in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e, soprattutto, tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando, in definitiva, al disposto del previgente articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), secondo il quale: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;
- infatti, come risulta agli atti d'ufficio:
 - a) il Comune di Santa Marinella ha aderito con propria deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 29/12/2014;
 - b) il Comune di Manziana ha aderito con propria deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23/12/2014;
 - c) il Comune di Trevignano Romano ha aderito con propria deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 23/12/2014;
- essendo stata stipulata in data 2/11/2015 la relativa convenzione, come autorizzata dai Consigli comunali dei 3 enti, ad oggi, la Centrale Unica di Committenza risulta pienamente operativa.

Dato atto che:

- anche il cosiddetto nuovo "Codice dei Contratti", approvato recentemente con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha confermato l'obbligo, per i comuni non capoluogo, di associarsi o consorziarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'affidamento di beni, servizi e lavori di importi superiori alle soglie indicate nello stesso decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- numerose interpretazioni hanno, peraltro, evidenziato come il termine "accordo consortile", riportato nel previgente articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" è stata intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, lì 12/10/2016

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

(Arch. Vincenzo Maia)

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, lì 12.10.2016

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

(Dott. Antonino d'Este Orioles)

convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

Rilevato che:

- successivamente alla stipula della convenzione da parte dei tre menzionati enti, avvenuta in data 2/11/2015 presso il comune di Santa Marinella, il sindaco di Ladispoli ha richiesto, con nota del 11/05/2016, recapitata al comune di Santa Marinella in qualità di ente capofila, al protocollo n. 14229 del 12/05/2016, di aderire alla convenzione già sottoscritta tra i comuni di Manziana, Trevignano Romano e, appunto, Santa Marinella;
- l'articolo 14 dell'attuale convenzione prevede espressamente che *"La presente convenzione rimane aperta all'eventuale adesione di altri Comuni della Provincia, previo assenso espresso da parte degli Enti costitutivi"*;
- in applicazione della detta disposizione, il comune di Santa Marinella ha richiesto, con note protocollo 18931 e 18944 del 16/06/2016, rispettivamente ai Comuni di Manziana e Trevignano Romano, un nulla osta preventivo all'adesione del Comune di Ladispoli;
- in data 20/06/2016, mediante nota prot. n. 19150, è pervenuto il nulla osta del Comune di Trevignano Romano;
- in data 19/07/2016, mediante nota prot. n. 12328, successivamente rinviata a mezzo pec il giorno 10/10/2016, protocollo 31550, è pervenuto il nulla osta del Comune di Manziana.

Rilevato, quindi, che si ritiene di accogliere in via definitiva la proposta avanzata dal comune di Ladispoli di aderire alla Centrale Unica di Committenza già istituita tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano; ciò anche in ragione dell'evidenza che in un contesto di crescenti difficoltà finanziarie per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e dalla vigenza di vincoli stringenti per il loro impegno, assume sempre più rilevanza la necessità per i comuni di adoperarsi per l'attuazione di processi diretti a costituire forme associative per la gestione di servizi, come, peraltro, ampiamente confermato dal progressivo sviluppo di tali modelli associativi intercomunali.

Visti il schema di convenzione, composto da n. 16 articoli, e di regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, composto da n. 17 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla loro approvazione.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili competenti per materia, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Uditi gli allegati interventi e dichiarazioni di voto;

Con voti favorevoli 12, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 12 presenti e votanti; assenti 5 (Vergati, Toppi, Fratturato, Vincenzi e Fronti);

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di accogliere** la proposta avanzata dal comune di Ladispoli di aderire alla Centrale Unica di Committenza già istituita tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano, e, per l'effetto, di approvare il nuovo e aggiornato schema di convenzione per la nuova composizione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 16 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 17 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di autorizzare** il sindaco di Santa Marinella alla sottoscrizione del nuova convenzione congiuntamente ai sindaci degli altre tre enti aderenti.
4. **Di inviare** il presente provvedimento ai Comuni di **Manziana, Trevignano Romano e Ladispoli** ai fini di dare concreta attuazione al processo associativo.
5. **Di dare atto che** il fondo per le spese di gestione da sostenere a carico di questo ente risulta stanziato sul bilancio di previsione 2016/2018.
6. **Di trasmettere** il predetto provvedimento al Responsabile del Servizio IX, in qualità di Responsabile della C.U.C., nonché al Segretario Generale ai fini di dare impulso all'obiettivo programmato nel presente provvedimento, e, per opportuna e preventiva conoscenza, a tutti i Responsabili dei Servizi.
7. **Di darne, altresì**, informazione a tutto il personale dipendente attraverso il sistema di posta elettronico interno.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 12, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 12 presenti e votanti; assenti 5 (Vergati, Toppi, Fratturato, Vincenzi e Fronti);

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FRA I COMUNI DI SANTA MARINELLA, TREVIGNANO ROMANO, MANZIANA E LADISPOLI

SCHEMA CONVENZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, presso la sede del Municipio di

tra

1. **Il Comune di Santa Marinella (RM)**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. **Il Comune di Trevignano Romano (RM)**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. **Il Comune di Manziana (RM)**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. **Il Comune di Ladispoli (RM)**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema.

PREMESSO che:

- i Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano e Manziana, tutti ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, hanno già provveduto ad attivare la gestione in forma convenzionale della "Centrale Unica di Committenza" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i.;
- ciò al fine di conseguire un adeguato processo di razionalizzazione della spesa ed in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e, soprattutto, tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando, in definitiva, al disposto del previgente articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), secondo il quale: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;
- anche il cosiddetto nuovo "Codice dei Contratti", approvato recentemente con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha confermato l'obbligo, per i comuni non capoluogo, di associarsi o consorzarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'affidamento di beni, servizi e lavori di importi superiori alle soglie indicate nello stesso decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50;

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile", riportato nel previgente articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" è stata intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- successivamente alla stipula della convenzione da parte dei tre menzionati enti, avvenuta in data 2/11/2015 presso il comune di Santa Marinella, il sindaco di Ladispoli ha richiesto, con nota del 21/06/2016 recapitata al comune di Santa Marinella, in qualità di ente capofila, di aderire alla convenzione già sottoscritta tra i comuni di Manziana, Trevignano e, appunto, Santa Marinella;
- in esito alla detta proposta, il comune di Santa Marinella ha richiesto, con nota prot. ____ del _____, ai due enti convenzionati un nulla osta preventivo all'adesione del Comune di Ladispoli;
- in data _____, mediante nota prot. n. _____, perveniva il nulla osta del Comune di Trevignano Romano;
- in data _____, mediante nota prot. n. _____, perveniva il nulla osta del Comune di Manziana;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Marinella (RM) n. _____ del _____;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Trevignano Romano (RM) n. _____ del _____;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Manziana (RM) n. _____ del _____;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Ladispoli (RM) n. _____ del _____;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano, Manziana e Ladispoli convengono l'adesione del Comune di Ladispoli alla Centrale Unica di Committenza, già istituita tra i Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano e Manziana per effetto dell'analoga convenzione sottoscritta in data 2/11/2015 presso il comune di Santa Marinella.
2. Le parti danno atto che la Centrale opererà, in virtù di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, avvalendosi di professionalità esistenti già in servizio, senza incisivi aggravii di spesa sui bilanci comunali, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 della presente convenzione.
3. Sono esclusi dalla competenza della Cuc e gestiti direttamente dai rispettivi enti:
 - le procedure relative agli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
 - le acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A., o mediante adesione alle convenzioni CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999.

4. Sono in ogni caso esclusi gli affidamenti tramite amministrazione diretta e gli acquisti con il fondo economale.
5. Le attribuzioni della Cuc. potranno variare per effetto di nuove norme senza necessità di modificare la presente convenzione.

Articolo 2 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Articolo 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni secondo le modalità indicate nel "Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza", approvato dai rispettivi Consigli dei Comuni aderenti contestualmente allo schema della presente convenzione con le deliberazioni riportate in premessa.

Articolo 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni – Comune Capo convenzione

I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Santa Marinella, indicato quale capo convenzione, ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Articolo 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
 - ✓ Conferenza dei Sindaci;
 - ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune Capo-convenzione e rappresenta l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione.
2. La conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune Capo - convenzione.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - propone le modifiche che dovessero risultare necessarie e/o opportune con riferimento alla presente convenzione e al "Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza";
 - approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
 - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
 - designa il Responsabile della Centrale di Committenza, che sarà successivamente nominato con decreto da parte del Sindaco Capo-convenzione, e ne stabilisce la durata dell'incarico;
 - verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.
3. La conferenza è integrata dai rispettivi Segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.
4. Le funzioni di Segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei Segretari dei Comuni convenzionati.

Articolo 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune Capo - convenzione e potrà essere individuato mediante un sistema di rotazione tra i vari enti aderenti, in aderenza alle decisioni che in tal senso saranno assunte in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.

3. Il Responsabile ha i seguenti compiti, oltre a quelli previsti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento della Cuc:
 - recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
 - relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Sede della Centrale di Committenza – Personale -

1. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune Capo-convenzione di Santa Marinella.
2. La Centrale Unica di Committenza utilizzerà professionalità e/o risorse esistenti già in servizio presso i Comuni aderenti, senza incisivi aggravii di spesa sui bilanci comunali, ed opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.
3. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore (22.1.2004), utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Articolo 9 – Durata della convenzione

1. La convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Fino alla detta data, la precedente convenzione sottoscritta in data 2/11/2015 dai Comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano continua a spiegare la sua efficacia.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza verrà approvata con apposita deliberazione dagli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Articolo 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati, comprese tutte le eventuali integrazioni del trattamento economico conferibili al Responsabile della Cuc in corrispondenza dell'oggettiva implementazione delle sue funzioni e delle sue responsabilità, purché si tratti, in ogni caso, di incrementi economici previsti da legge o da contrattazione.
2. Non essendo al momento definibili le somme da assegnare alla Centrale Unica di Committenza da parte degli Enti convenzionati, si stabilisce, di comune accordo, che le stesse verranno esattamente individuate, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, secondo criteri che saranno stabiliti in sede di Conferenza dei sindaci e poi recepiti dai rispettivi organi esecutivi, tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della popolazione degli enti aderenti, della rilevanza e del numero dei procedimenti affidati alla Centrale Unica di Committenza.
3. Parte dell'importo del contributo di cui al punto precedente sarà utilizzato per compartecipare al trattamento economico attribuito al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dall'ente di appartenenza.
4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo degli appalti aggiudicati.
5. Entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione i comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai fini del riparto dell'80% del fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2.
6. Le parti convengono che per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta una quota parte, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dallo stesso comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come ripartito nel regolamento per il funzionamento della Cuc.
7. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.

Articolo 11 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune Capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alla Centrale Unica di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la Conferenza dei Sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.
3. È a carico del Comune Capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Articolo 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso, che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 30 (trenta) .
3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Articolo 13 – Controversie

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a risolverle in via bonaria nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario del Tribunale territorialmente competente dove ha sede il comune capofila.

Articolo 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione o per quanto derogabile ad essa, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché al regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
2. La presente convenzione rimane aperta all'eventuale adesione di altri Comuni della Provincia, previo assenso espresso da parte degli Enti costitutivi.

Articolo 15 – Trattamento dati personali –

Tutti i dati personali assunti sono utilizzati dai comuni aderenti solo per fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 16 – Registrazione -

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registro saranno assunte in parti uguali tra gli enti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Santa Marinella
Il Sindaco

(_____)

Comune di Manziana
Il Sindaco

(_____)

Comune di Trevignano Romano
Il Sindaco

(_____)

Comune di Ladispoli
Il Sindaco

(_____)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FRA I COMUNI DI SANTA MARINELLA, TREVIGNANO ROMANO, MANZIANA E LADISPOLI

I N D I C E

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Commissioni di gara.
5	Il soccorso istruttorio.
CAPO III – RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI	
6	Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) ed il Responsabile della CUC.
7	Funzioni ed obblighi dei Comuni aderenti.
8	MePa ed elenchi aperti di operatori economici presso la CUC.
9	Conferenza tecnica unificata.
CAPO IV – PERSONALE E INCENTIVI	
10	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
11	Dotazione del personale e delle strutture.
12	Strumenti di comunicazione fra i soggetti aderenti.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
13	Adesione e recesso della Centrale Unica di Committenza
14	Controversie e contenziosi
15	Disposizioni conclusive

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza fra i Comuni di Santa Marinella (Rm), Trevignano Romano (Rm), Manziana (Rm) e Ladispoli (Rm), secondo quanto disposto dall'art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2016 n. 50 ed in attuazione della convenzione tra gli stessi enti.

Articolo 2 – Funzioni, attività e servizi.

La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara dei Comuni convenzionati aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e beni soggette alla disciplina del decreto legislativo n. 50/2016. Resta inteso che i Comuni hanno la facoltà di affidare alla Centrale Unica di Committenza le procedure che la legge lascia nella competenza delle singole Amministrazioni Comunali.

La gestione amministrativa della CUC è affidata ad un Responsabile nominato secondo le modalità previste dall'art. 6 della convenzione approvata dai Comuni aderenti alla centrale e svolge le seguenti funzioni, attività e servizi:

- a. collabora con ogni Comune ed ente aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
- b. acquisisce da ogni singola Amministrazione aderente, attraverso lo schema di nota che sarà fornito dalla CUC, la documentazione per la gara d'appalto ed in particolare:
 - lo schema della determinazione a contrattare, predisposta ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s. m. ed i. e contenente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, completa di CIG generato dallo stesso rup comunale sotto il profilo della Centrale Unica di Committenza così come accreditata presso il sistema ANAC;
 - gli elaborati progettuali, i capitolati e tutti i documenti necessari allo svolgimento della gara.
- c. approva, verifica, sottoscrive e pubblica tutti gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito, eventuali faq e/o chiarimenti in sintonia con le direttive stabilite nella Determina a Contrarre redatta dal RUP comunale;
- d. acquisisce dal Responsabile comunale il Cig e il CUP dell'appalto;
- e. definisce, in sintonia con l'ente convenzionato (nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) i criteri e i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;

- f. redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, nonché lo svolgimento della gara medesima sino alla fase della proposta di aggiudicazione definitiva;
- g. nomina, per gli affidamenti di servizi e/o forniture, il Responsabile Unico del Procedimento nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale aderente non sia nelle condizioni di nominare un proprio RUP, per la procedura di gara ed abbia espressamente conferito il potere di nomina alla Centrale Unica di Committenza. In tal caso, il Responsabile della CUC nomina, d'intesa con il comune richiedente, un RUP tra quelli designati dagli altri enti convenzionati;
- h. richiama attribuzione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) alla competente Autorità;
- i. acquisisce o mette a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche e relativi software da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;
- j. costituisce specifici Albi dei Tecnici commissari, per le gare inerenti servizi e forniture, formati da dipendenti dei Comuni convenzionati per lo svolgimento delle procedure di gara affidate, salvo che non si ritenga necessario procedere a nomine di professionalità esterne;
- k. nomina la commissione di gara, scegliendo all'interno dell'albo previsto nella precedente lettera j) garantendo la rotazione delle presenze; nomina la commissione giudicatrice e in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attingendo anche a professionalità esterne;
- l. Nomina di norma, quale presidente della commissione di gara, il Responsabile comunale, nella qualità di responsabile del Servizio, che ha approvato il progetto per il quale si richiede la gara;
- m. procede alla proposta di aggiudicazione mediante acquisizione e approvazione dei verbali di gara e trasmette il relativo provvedimento al comune richiedente per consentire al RUP comunale di procedere all'aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 5 del Codice;
- n. effettua le comunicazioni e le informazioni sulla procedura di gara;
- o. verifica, tramite la commissione, di gara il possesso dei requisiti di ordine generale nonché quelli relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa anche mediante l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio;
- p. gestisce eventuali situazioni di pre-contenzioso afferenti alla fase immediatamente successiva alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;
- q. gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- r. trasmette ai singoli Enti convenzionati le risultanze della gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti necessari e conseguenti nei successivi trenta giorni dall'espletamento delle procedure;

Il Responsabile della CUC organizza, coordina e collabora con i Responsabili comunali individuati da ciascun Comune per le singole procedure e si avvale delle risorse umane messe a disposizione dai Comuni aderenti, unitamente alle risorse economiche previste dalla Convenzione costitutiva della Centrale Unica di Committenza e dal presente regolamento.

La CUC potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità, per l'assolvimento di specifiche e/o complesse attività, ovvero qualora l'oggetto dell'appalto e/o la procedura individuata per l'aggiudicazione della gara richieda l'apporto di competenze tecniche e/o giuridiche e/o amministrative non rinvenibili nelle Amministrazioni aderenti.

Sono di norma escluse dalla gestione associata della CUC, fatta salva la decisione dei comuni aderenti di ricorrervi comunque, le seguenti attività:

- gli acquisti, le forniture, e i servizi che il Comune è obbligato ad effettuare direttamente in applicazione di disposizioni di legge (Consip, Mercato elettronico);
- gli acquisti, le forniture, l'acquisizione di beni, servizi e lavori che sono esclusi dall'obbligo di legge.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

La Centrale di Committenza è operativa presso la sede del Comune Capo-convenzione di Santa Marinella, ubicata in Via Aurelia n. 455, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Ai fini dell'avvio della singola procedura di gara, i Comuni aderenti trasmettono alla CUC, per il tramite del proprio Responsabile, tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente.

A tal fine, devono essere trasmessi alla CUC:

1. la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
2. la delibera di approvazione del progetto con l'indicazione della relativa copertura finanziaria;
3. il progetto (preliminare o definitivo o esecutivo) ed i documenti tecnici e progettuali allegati;
4. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze;
5. il provvedimento di validazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
6. la determina a contrarre predisposta dal Responsabile comunale che dovrà contenere, gli elementi essenziali del contratto, la procedura di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione con i relativi allegati previsti per legge, necessari per l'avvio della procedura di gara (Schema di bando Capitolato,

disciplinare di gara schema di contratto ecc.), la prenotazione dell'impegno di spesa;

7. un'indicazione dei tempi entro cui deve essere espletata la procedura di gara nell'ipotesi in cui sussistano particolari e fondate circostanze di fatto capaci sui tempi di esecuzione e conclusione del contratto di appalto (a mero titolo d'esempio: finanziamenti messi a disposizione per la realizzazione di un'opera e/o di un servizio limitati nel tempo e soggetti a rendicontazione finale entro un preciso termine), fermi restando i tempi minimi di legge.
8. In caso di procedura negoziata non preceduta da bando, per l'affidamento di lavori servizi e forniture, la determinazione a contrarre dovrà inoltre contenere:
 - lo schema di lettera di invito;
 - il numero delle ditte da invitare;
9. La graduatoria di priorità, in mancanza di particolari motivazioni, è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza, in relazione alle priorità attribuite in sede di Conferenza dei Sindaci nell'ambito del programma annuale di attività.
10. La Centrale di Committenza si impegna, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, ad attivare la procedura di gara.

Successivamente alla consegna completa della documentazione e degli atti indicati nel precedente paragrafo, la Cuc procede, in ossequio alle indicazioni ed informazioni ricevute dall'Amministrazione:

- alla protocollazione della richiesta di espletamento della gara;
- alla istruttoria formale della documentazione prodotta, per l'avvio della procedura di gara;
- alla nomina della commissione di gara, successivamente alla scadenza di ricezione delle offerte, composta da tre o cinque componenti, oltre al segretario verbalizzante, scelti a rotazione nell'elenco formato dai dipendenti dei Comuni convenzionati, di cui uno con la funzione di presidente, individuato nel Responsabile Comunale del Comune che ha richiesto l'espletamento della gara. Il numero dei componenti sarà individuato dal Responsabile della CUC sulla base degli elementi quali quantitativi della procedura da attivare;
- alla predisposizione, ed all'avvio dell'*iter* di gara entro tempi brevi compatibili con l'organizzazione della struttura e comunque non oltre 60 giorni dalla ricezione completa della documentazione sopra menzionata.

Nella predisposizione degli atti indicati nei commi precedenti e nel pieno rispetto delle prerogative di ogni soggetto stabilite dalle vigenti normative, il Responsabile comunale dell'ente aderente e la Centrale Unica di Committenza opereranno nella massima collaborazione reciproca al fine di assicurare il corretto e spedito svolgimento dell'*iter* amministrativo nonché la più ampia condivisione possibile dei contenuti e degli elementi essenziali degli atti.

Articolo 4 **Commissioni di gara**

1. La Commissione di gara è nominata dal Responsabile della CUC sulla base delle indicazioni fornite nella determinazione a contrattare, rispetto al tipo di appalto.

2. Nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo più, la Commissione di gara è composta come segue:
 - a) dal Presidente: di norma il Responsabile comunale;
 - b) da un numero massimo di componenti, di cui due con funzioni di membro della commissione e uno con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto, da individuarsi, di norma, tra i dipendenti in servizio presso i Comuni aderenti ed iscritti nel relativo elenco tenuto dalla CUC.
3. Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara è così composta:
 - a) dal Presidente che coincide, di norma con il Responsabile comunale che ha presentato il progetto in gara o soggetto esterno, appositamente nominato dal Responsabile della CUC, con professionalità adeguata alla materia dell'appalto;
 - b) da un massimo di 5 componenti, di cui quattro con funzioni di membro della commissione giudicatrice e uno con funzione di segretario verbalizzante senza diritto di voto. I membri della commissione giudicatrice dovranno essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto e possono essere individuati sia tra i dipendenti in servizio presso i comuni aderenti scelti tra quelli iscritti nel relativo Albo della CUC, sia nominati tra esperti professionisti esterni dal Responsabile della CUC, secondo le disposizioni legislative vigenti, in dipendenza della specificità della gara e dell'importo relativo.
4. Il Rup della Cuc deciderà autonomamente nell'individuazione dei membri della commissione garantendo una rotazione degli stessi. I dipendenti comunali nominati garantiranno sotto la loro responsabilità la presenza ai lavori della commissione. Potrà essere richiesto dal comune proponente un proprio dipendente in aggiunta al presidente della commissione con funzioni di segretario. In caso di impossibilità accertata dovranno provvedere ad attivare azioni di sostituzione con altri funzionari del medesimo comune o di altro di comune aderente alla convenzione, quando non nominati esternamente.
5. Ogni comune aderente può richiedere formalmente la presenza di componenti esterni alla commissione, in tal caso può inserire tale richiesta nella determinazione a contrarre. Le relative spese restano a carico del Comune aderente, che stabilisce il compenso nella determinazione a contrarre, secondo la propria regolamentazione interna. Le sedute delle Commissioni di gara sono pubbliche e ad esse si applicano le norme che disciplinano la pubblicità delle stesse. La commissione si riunisce di norma presso la sede della CUC, ma il responsabile della Cuc, per problemi logistici, potrà convocare la stessa presso altra sede o presso la sede di uno dei comuni aderenti. La commissione stabilirà autonomamente tempi e modalità di svolgimento dei propri lavori, nel rispetto delle disposizioni normative e facendolo risultare sui verbali delle sedute.

Articolo 5 - Il soccorso istruttorio

1. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi previsti dal disciplinare e/o dal documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 50/2016 ed alle modifiche che eventualmente interverranno successivamente, tra quelle che prevedono l'applicazione del soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa e che intende regolarizzare, al pagamento, in favore della CUC, della sanzione pecuniaria che dovrà essere stabilita nel bando di gara trasmesso dal Rup comunale, in misura non inferiore all'uno per mille e non

superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.

2. In tal caso, la Cuc assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
3. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

CAPO III – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Articolo 6

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile della CUC

Il Responsabile comunale o il RUP comunale dell'intervento, è nominato dal singolo Comune aderente per la specifica procedura affidata alla CUC. Esso ha la responsabilità della gestione dell'intero *iter* amministrativo fino alla conclusione del contratto di appalto. Nella fase di espletamento delle procedure di gara assume la responsabilità solidale assumendo il ruolo di componente della commissione di gara con funzione di Presidente della stessa. Il medesimo collaborerà con la centrale, anche in via preventiva, per le incombenze comunicative con le autorità ed organismi di controllo delle procedure di gara.

Il Responsabile della CUC, in ossequio a quanto stabilito nella Convenzione:

- a) Organizza, indirizza e coordina il personale in essere presso la CUC così come indicato e comandato dai comuni aderenti;
- b) Adotta gli atti gestionali necessari per lo svolgimento delle funzioni della CUC;
- c) Predisporre una relazione annuale sulle attività svolte dalla CUC da inviare alla Conferenza dei Sindaci;
- d) relaziona sullo stato della gestione e delle attività della CUC su specifica richiesta;
- e) svolge funzioni e/o incarichi ulteriori che la Conferenza dei Sindaci deciderà di attribuirgli.
- f) gestisce la priorità del programma di attività della CUC;
- g) procede a registrarsi sul sito dell'AVCP quale profilo RASA predisponendo i centri di costo per le amministrazioni aderenti.

Unitamente a quanto sopra previsto, il Responsabile della CUC, in caso di procedure per forniture e servizi ed ove vi sia un espresso conferimento del potere di nomina da parte dell'Amministrazione aderente all'atto della consegna dei documenti necessari per l'avvio della gara pubblica, procede all'individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito del personale in forza presso la CUC, ovvero presso gli enti aderenti, tenendo in considerazione l'oggetto dell'appalto e le sue caratteristiche nonché delle possibili peculiarità della procedura individuata.

Articolo 7

Funzioni ed obblighi dei Comuni aderenti

Nell'ambito dei procedimenti di competenza della CUC, i Comuni aderenti, così come stabilito nella Convenzione, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:

- a. le acquisizioni di beni, servizi e lavori che il Comune ritiene esclusi dall'obbligo di legge, come previsto nelle successive lettere b) e c);
- b. gli affidamenti diretti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, in quanto esclusi dall'obbligo di legge; è fatta comunque salva, la possibilità per i comuni aderenti di ricorrere alla CUC anche per tali tipologie di affidamenti;
- c. gli affidamenti dei lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, in quanto esclusi dall'obbligo di legge; è fatta comunque salva, la possibilità per i comuni aderenti di ricorrere alla CUC anche per tali tipologie di affidamenti;
- d. la determinazione a contrarre;
- e. la nomina del responsabile del procedimento Comunale;
- f. l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture da acquisire;
- g. la predisposizione degli atti progettuali, la loro approvazione e validazione;
- h. la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento agli impegni assunti sui rispettivi bilanci di previsione;
- i. la trasmissione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche di ogni singola Amministrazione;
- j. l'invio tempestivo alla CUC della documentazione completa necessaria per l'attivazione della procedura di gara. La incompletezza della documentazione comporta automaticamente il blocco dell'iter procedimentale;
- k. mettere a disposizione dei partecipanti presso la sede comunale di appartenenza la copia dei documenti di progetto sottoposto alla gara per la visione, raccogliendo le necessarie deleghe e copia dei documenti di identità, rilasciando idonea attestazione di presa visione dei documenti e dei luoghi se previsto nel bando di gara, trasmettendo tempestivamente tutta la documentazione alla CUC, allo spirare del termine previsto per la presa visione dei luoghi e dei documenti di gara;
- l. garantire il servizio per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi di cui al punto precedente;
- m. la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico;
- n. la trasmissione del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto e del codice CIG e le attività del relativo perfezionamento richiesto dal Responsabile comunale attraverso la creazione di un nuovo profilo collegato al centro di costo inserito dalla CUC tramite il Responsabile della centrale di committenza (RASA);
- o. il rimborso alla CUC del pagamento del contributo dovuto all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- p. il pagamento alla CUC delle spese di pubblicità obbligatorie;
- q. l'aggiudicazione della gara e gli atti preliminari e conseguenti necessari;
- r. la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
- s. la cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
- t. il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento ai ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, alle richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti ed alle riserve poste dall'appaltatore;
- u. la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- v. l'elaborazione di eventuali varianti in corso d'opera;
- w. tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla CUC dal presente Regolamento e dalla Convenzione istitutiva;

- x. la messa a disposizione, qualora necessario di beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. Resta inteso che i beni strumentali concessi in uso dai Comuni, rimangono di proprietà degli stessi e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;
- y. la messa a disposizione, su richiesta del Responsabile della Centrale Unica di Committenza e mediante comando e/o distacco, di unità di personale presso la CUC - anche a tempo parziale – per le esigenze della stessa e per tutta la durata della convenzione in essere;
- z. la messa a disposizione di eventuali esperti esterni richiesti dalla CUC per particolari esigenze relativi all'effettuazione della gara ;
- aa. il rispetto dei tempi e le modalità di comunicazione con la CUC così come definiti nel presente regolamento;
- bb. lo stanziamento, nei rispettivi bilanci di previsione, delle somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della Convenzione nonché l'impegno alla massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- cc. comunicazione alla CUC, entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, di un elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

I Comuni aderenti si impegnano a collaborare con la CUC al fine di attivare processi di armonizzazione dei vari *iter* amministrativi in tema di procedure pubbliche di appalto, di predisporre modulistica e modelli standard al fine di costituire, per categorie omogenee, bandi tipo da utilizzare nel corso delle procedure.

Articolo 8

MePA ed Elenchi aperti di operatori economici presso la Centrale Unica di Committenza

La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di istituire e ricorrere ai propri Elenchi di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso al MePA gestito da CONSIP S.p.A.

Articolo 9

Conferenza tecnica unificata

Ai fini di favorire l'attività di coordinamento tecnico, amministrativo e giuridico fra la CUC ed i Comuni aderenti, viene istituita una conferenza unificata tecnica permanente.

La conferenza è composta dal Responsabile della CUC, o di un suo delegato, e dai responsabili comunali indicati dalle amministrazioni aderenti. Essa, per particolari motivazioni, può essere allargata ai Responsabili Unici del Procedimento ed ai segretari comunali. Essa si riunisce ogni qualvolta il responsabile della CUC lo ritiene necessario o ne facciano motivata richiesta almeno 1/3 dei comuni aderenti. Le funzioni della conferenza sono:

1. coordinamento della programmazione delle attività della CUC;
2. verifica e monitoraggio delle attività della CUC;

3. proporre al Comitato dei Sindaci azioni di razionalizzazione delle gare aventi analogo oggetto per diverse amministrazioni;
4. fornire pareri su specifiche questioni relative alla procedure di gara e su aspetti del progetto messo a gara;
5. fornire supporto alle Amministrazioni aderenti per l'individuazione di soluzioni a questioni tecniche e giuridiche connesse al progetto ed alle procedure amministrative;
6. uniformare i modelli e le procedure di gara.

La conferenza unificata tecnica permanente opererà in stretta collaborazione con le Amministrazioni aderenti, nel rispetto della Convenzione in essere.

CAPO IV – PERSONALE E INCENTIVI

Articolo 10 Risorse aggiuntive

Il Comune di Santa Marinella costituirà sul proprio bilancio di previsione un fondo vincolato al quale affluiranno le seguenti somme aggiuntive.

- 1) quelle derivanti dalle disposizioni legislative ex comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, pari al 25% dell'incentivo di cui al comma 2 del medesimo articolo e secondo la modulazione adottata da ogni ente aderente alla CUC;
- 2) quelle derivanti dal combinato disposto delle disposizioni legislative del comma 9 dell'articolo 38 e del comma 14 dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 50/2016.

Le somme di cui al punto 1 saranno destinate:

- a) per il 45% al personale che risulta assegnato a tempo pieno e/o parziale alla CUC in relazione alle funzioni svolte nel servizio associato e con le modalità previste dai singoli Comuni, in attuazione della normativa in materia;
- b) per il 30% ai commissari di gara formalmente incaricati dal Rup della CUC in relazione al numero di presenze nelle commissioni di gara ed alla funzione ricoperta (per i Comuni che sono in regola con il versamento della quota prevista dalla convenzione);
- c) per il 5% ai membri della conferenza Unificata tecnica in relazione al numero di presenze (per i Comuni che sono in regola con il versamento della quota prevista dalla convenzione);
- d) per il 20% all'acquisto di beni e servizi comuni (Assistenza, Formativi ecc..) per tutto il personale della CUC.

Le somme di cui al punto 2 saranno destinate al personale della CUC di cui alla precedente lettera a), in relazione alle funzioni svolte nel servizio associato.

La liquidazione degli incentivi al personale dei comuni aderenti sarà liquidata dal Responsabile della CUC secondo le modalità sopra indicate e pagata direttamente agli enti aderenti al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali c/ente nel limite massimo del 50% dello stipendio in godimento.

La liquidazione degli incentivi al personale della CUC sarà liquidata dal Responsabile della CUC secondo le modalità sopra indicate, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali ed altre previste da legge, pur sempre nel limite massimo del 50% dello stipendio in godimento.

La liquidazione degli incentivi al Responsabile della CUC sarà, invece, liquidata dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse umane.

Eventuali economie di gestione del fondo saranno per servizi di supporto agli enti aderenti alla CUC.

Articolo 11

Dotazione del personale e delle strutture

1. La struttura generale della Cuc è formata da:
 - dal personale del Comune di Santa Marinella, che partecipa ed è responsabile delle fasi dei procedimenti di gara delegati;
 - da figure professionali già in forza presso le singole Amministrazioni aderenti alla CUC ed, eventualmente, ivi distaccate funzionalmente per partecipare alle commissioni di gara ed alla Conferenza unificata tecnica.
2. Essa opererà sotto la responsabilità ed il coordinamento del Responsabile della medesima nelle diverse procedure di gara attivate.
3. Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del personale in forza presso la Centrale Unica di Committenza non dovrà comportare un aggravio dei costi per i bilanci dei singoli Enti aderenti, fatte salve le previsioni di legge. A tal fine vengono istituiti elenchi per le gare inerenti i LL.PP e per quelle inerenti gare per servizi e forniture nei quali saranno iscritti i funzionari che saranno indicati dai comuni aderenti. Il Responsabile della CUC attingerà da tali elenchi per la nomina delle rispettive commissioni di gara e l'individuazione degli esperti per particolari esigenze tecniche delle stesse.

Articolo 12

Strumenti di comunicazione fra i soggetti aderenti

1. La CUC opererà tramite l'ufficio di protocollo e ricezione atti del Comune di Santa Marinella, al seguente indirizzo PEC cucsm@pec.comune.santamarinella.rm.it.
2. Sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti uno specifico link sul sito web istituzionale del Comune di Santa Marinella, in cui saranno contenuti e pubblicati i documenti di gara, gli avvisi, le novelle legislative in materia e qualsivoglia informazione e/o documentazione rilevante per la gestione ed il buon andamento del servizio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Adesione e recesso dalla Centrale Unica di Committenza

1. Relativamente all'oggetto si fa rinvio agli articoli 9 e 12 della convenzione.
2. In caso di recesso, per quanto afferisce alle risorse finanziarie, l'Ente recedente rimane, in ogni caso, obbligato per gli impegni assunti nell'anno in corso oltre che alle obbligazioni aventi effetti permanenti stabiliti dalla legge.

Articolo 14

Controversie e contenziosi

Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, si fa rinvio all'articolo 13 dello schema di convenzione.

Articolo 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del decreto legislativo n. 50/2016 e relativi decreti attuativi, a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i, alle normative europee, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli enti locali, nonché alle norme stabilite dal Codice Civile e unitamente alle intese ed agli accordi assunti tra i Comuni aderenti, purché le stesse non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento con la convenzione sottoscritta e con i principi generali e le leggi vigenti.

VERBALE PUNTO 8 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.10.2016 AD OGGETTO: “Approvazione della proposta di adesione del Comune di Ladispoli alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano. – Nuovo schema di convenzione e regolamento di funzionamento – Articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Esame e Approvazione”.

ASCOLTATO il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi.

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola al **Sindaco** che illustra la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Interviene il **Consigliere Bianchi** per dichiarazione di voto favorevole.

Successivamente, non essendoci interventi, il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dallo stesso:

Presenti	13
Votanti	13
Favorevoli	13
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	4 (Vergati, Fronti, Vincenzi e Fratturato)

Per effetto della votazione sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l’urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti	13
Votanti	13
Favorevoli	13
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	4 (Vergati, Fronti, Vincenzi e Fratturato)

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.